

## **ALLEGATO A)**

**"SISTEMA DI MONITORAGGIO E VIGILANZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA SU ENTI PUBBLICI REGIONALI ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO REGIONALE".**

### **PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Ambito di applicazione.

Art. 3 - Definizioni.

### **PARTE II - ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI VIGILANZA**

Art. 4 - Principi del sistema di vigilanza.

Art. 5 - Struttura dedicata alla vigilanza.

Art. 6 - Coordinamento interdirezionale.

Art. 7 - Esercizio del controllo "analogo".

### **PARTE III- MONITORAGGIO E VIGILANZA**

Art. 8 -Oggetto del monitoraggio.

Art. 9 - Modello informativo-informatico di rilevazione.

Art. 10 - Razionalizzazione dei flussi informativi.

### **PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 11 - Profili sanzionatori.

Art. 12 - Società miste.

Art. 13 - Società quotate.

## **PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Finalità.**

Con il presente atto la Regione Emilia-Romagna attiva e disciplina un sistema di monitoraggio e di vigilanza sugli enti pubblici regionali e sugli enti di diritto privato in controllo pubblico regionale, allo scopo di verificare se, nel rispetto delle norme europee, statali e regionali, le relative gestioni perseguano principi di efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, legalità e rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione.**

La Regione Emilia-Romagna esercita il monitoraggio e la vigilanza, fatti salvi gli ulteriori controlli già previsti dalla legislazione nazionale e regionale, sulle seguenti tipologie di soggetti:

- a) enti pubblici regionali, compresi gli enti pubblici economici;
- b) enti di diritto privato in controllo pubblico regionale e di livello regionale; la presente categoria di enti si articola al proprio interno nelle seguenti ripartizioni:
  - b1: società affidatarie *in house*;
  - b2: società partecipate in controllo pubblico;
  - b3: altri soggetti di diritto privato, di cui al libro I c.c. (fondazioni, associazioni).

Il monitoraggio e la vigilanza non saranno necessariamente omogenei per tutte le tipologie di enti, in ragione dei diversi obblighi posti a carico di ciascuna categoria di enti dal legislatore e da eventuali atti di indirizzi, generali o settoriali, degli organi politici regionali.

Il modello informativo-informatico da attivare deve quindi tenere conto necessariamente della esigenza di un sistema di monitoraggio e vigilanza a geometria variabile.

### **Art. 3 - Definizioni.**

A fini di chiarezza del presente atto, si forniscono le seguenti definizioni:

- a) per "*enti pubblici regionali*" si intendono: gli enti pubblici non territoriali istituiti, vigilati o finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, oppure gli enti pubblici i cui amministratori siano da quest'ultima nominati in via prevalente;

- b) per "*enti pubblici economici regionali*" si intendono gli enti, ascrivibili alla categoria di cui alla lettera a), che operano nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, svolgendo attività prevalentemente o esclusivamente economiche;
- c) per "*enti di diritto privato in controllo pubblico*" si intendono: enti che, pur rivestendo una forma giuridica di natura privatistica, qualsiasi essa sia (società, fondazione, associazione o altro), svolgono attività di pubblico interesse, ossia esercitano attività per finalità di cura dell'interesse pubblico e con gestione di risorse pubbliche (quali l'esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici) oltre che essere sottoposti a controllo (a "controllo analogo", oppure controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c., oppure attraverso la nomina, anche in assenza di una partecipazione azionaria, dei vertici o dei componenti degli organi di amministrazione);
- d) per "*ente di diritto privato in controllo pubblico regionale o di livello regionale*" si considera l'ente, che presenta le caratteristiche di cui alla lettera c), nei confronti del quale la Regione Emilia-Romagna, da sola o assieme ad altri enti pubblici del territorio regionale, detenga *in toto* o in misura maggioritaria il capitale sociale o eserciti comunque il controllo secondo quanto precisato alla lettera c);
- e) per "*società partecipata*" si intende: la società di cui la Regione Emilia-Romagna detiene una quota di capitale sociale;
- f) per "*società affidataria in house*" si intende la società a totale partecipazione pubblica, nella quale la Regione Emilia-Romagna esercita da sola, o assieme ad altre pubbliche amministrazioni nel caso di partecipazione pubblica plurisoggettiva, il controllo analogo;
- g) per "*società controllata*" si intende: la società partecipata nella quale la Regione Emilia-Romagna, da sola o assieme ad altre pubbliche amministrazioni, detiene la totalità o la maggioranza del capitale sociale e nella quale eserciti, da sola o assieme ad altre pubbliche amministrazioni, un potere di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- h) per "*controllo analogo*" si intende: l'esercizio, da parte di una o più pubbliche amministrazioni su una società, a partecipazione pubblica totalitaria, di un potere di controllo analogo a quella esercitato sulle proprie strutture; in particolare, con il controllo analogo si deve realizzare un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica;
- i) per "*società mista*" si intende: la società partecipata nella quale la Regione Emilia-Romagna, da sola o assieme ad altre pubbliche amministrazioni, non esercita il controllo ai sensi del codice civile, secondo quanto precisato alla lettera c);

j) per "società quotata" si intende: la società partecipata che emette strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

## **PARTE II - ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI VIGILANZA.**

### **Art. 4 - Principi del sistema di vigilanza.**

La vigilanza sugli enti pubblici regionali e sugli enti di diritto privato in controllo pubblico regionale e di livello regionale viene esercitata nel rispetto delle norme di legge e della ripartizione delle competenze tra gli organi politici, in particolare la Giunta regionale, e la struttura tecnico-amministrativa.

L'esercizio delle attività amministrative è di competenza, per le rispettive materie, delle direzioni generali di riferimento, del dirigente Responsabile della Trasparenza e del dirigente Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Per l'esercizio dell'attività di vigilanza le direzioni generali e i dirigenti sopra richiamati operano in stretto raccordo con la struttura di cui all'art. 5, attenendosi ai modelli di controllo definiti da questa ultima struttura.

### **Art. 5 - Struttura dedicata alla vigilanza.**

La Regione istituisce una apposita struttura organizzativa interna a livello di "Servizio" con il compito, fra gli altri, anche di:

- assistere gli organi politici della Regione nella elaborazione degli indirizzi strategici rivolti agli enti pubblici o di diritto privato regionali;
- definire e aggiornare il modello di controllo sul sistema delle partecipazioni regionali in raccordo con le strutture centrali competenti;
- assicurare il rispetto nell'applicazione del modello di controllo.

L'istituzione della struttura avviene secondo le procedure e competenze delineate dalla l.r. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna".

La struttura costituisce inoltre il punto di raccordo tra le direzioni generali e i dirigenti che esercitano funzioni di vigilanza sugli enti regionali o di livello regionale.

La struttura assiste e fornisce ogni informazione utile all'Organismo di cui all'art. 7, per l'esercizio delle sue funzioni di elaborazione degli obiettivi e di controllo.

### **Art. 6 - Comitato guida interdirezionale.**

E' assicurata, a supporto delle direzioni generali e dei dirigenti richiamati all'art. 4, nonché della stessa struttura dedicata, di

cui all'art. 5, la costituzione di un "Comitato guida interdirezionale", formato da dirigenti e funzionari regionali esperti, in particolare, in materia finanziaria, contabile, societaria, istituzionale, organizzativa e di gestione del personale.

Il Comitato guida è istituito, e periodicamente rinnovato, con atto del direttore generale nel cui ambito di competenza risulta assegnata la struttura di cui all'art. 5.

#### **Art. 7 - Organismo di coordinamento per l'esercizio del "controllo analogo".**

Tutti gli organismi, comunque denominati e regolati, costituiti per esercitare il "controllo analogo" su società affidatarie *in house* a cui partecipa la Regione, devono presentare i seguenti elementi comuni:

- a) esercizio di funzioni di indirizzo, con indicazione degli obiettivi e delle strategie dell'attività ed elaborazione delle eventuali direttive generali per raggiungerle;
- b) espletamento di attività di controllo forte, con poteri di espressione di pareri, di ispezione e verifica, che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività finanziaria e di gestione, anche ordinaria, comprensivo di poteri di veto.

### **PARTE III- MONITORAGGIO E VIGILANZA**

#### **Art. 8 -Oggetto del monitoraggio.**

Sono oggetto di monitoraggio e vigilanza, in particolare, i seguenti settori:

- a) obblighi in materia di prevenzione della corruzione;
- b) trasparenza e pubblicità;
- c) vincoli in materia di reclutamento del personale e conferimento di incarichi;
- d) indirizzi sul contenimento delle politiche retributive in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
- e) profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari;
- f) affidamento di contratti pubblici per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'affidamento di lavori.

In base all'evoluzione della legislazione, dell'introduzione di ulteriori vincoli di finanza pubblica e di indirizzi strategici formulati dagli organi politici regionali, possono essere sottoposti a monitoraggio ulteriori e specifici profili di natura economica, patrimoniale, organizzativa, gestionale, oppure relativi, in particolare per le società controllate, alla qualità dei servizi e alle prestazioni aziendali.

Spetta alla struttura di cui all'art. 5, sulla base delle esigenze prospettate dagli organi politici regionali, dalle direzioni generali e dai dirigenti di cui all'art. 4, nonché dall'Organismo di cui all'art. 7, individuare nello specifico gli aspetti di

dettaglio oggetto del monitoraggio con il supporto tecnico del comitato guida interdirezionale.

#### **Art. 9 - Modello informativo-informatico di rilevazione.**

La Regione Emilia-Romagna, ai fini del monitoraggio e della vigilanza, organizza un idoneo sistema informativo-informatico, che permetta di velocizzare e rendere affidabile e omogenea la raccolta dei dati.

A tal fine deve essere realizzato un software dedicato alla raccolta e trasmissione delle informazioni, caratterizzato da:

- a) inserimento, nella modulistica telematica, delle informazioni richieste, in modo agevole e assistito, a cura degli stessi enti oggetto di monitoraggio e di vigilanza, per facilitare, velocizzare e semplificare i flussi informativi;
- b) flessibilità, a seconda della tipologia di enti e di dati da raccogliere, oltre che delle necessità di integrazione per evoluzione delle disposizioni normative;
- c) raccolta e classificazione delle informazioni in un *data base*, con possibilità di visualizzazione, anche per singole aree, a seconda dei soggetti interessati;
- d) creazione di appositi "cruscotti" che consentano:
  - ad ogni singolo ente, il controllo delle informazioni inserite, al fine di introdurre eventuali modifiche o informazioni integrative;
  - alla struttura di cui all'art. 5, alle direzioni generali e ai dirigenti di cui all'art. 4, l'interscambio di informazioni con gli enti;
  - ad altre pubbliche amministrazioni, che partecipano agli enti cui si riferiscono le informazioni, la possibilità di mera consultazione dei dati, limitatamente all'ente di competenza;
- e) l'elaborazione statistica standardizzata delle informazioni, per obiettivi di pubblicità e di vigilanza.

Il sistema informativo è strumentale anche all'esercizio del controllo analogo: a tal fine la struttura di cui all'art. 5 fornirà appositi report di sintesi all'Organismo di coordinamento per l'esercizio del controllo analogo.

Inoltre il sistema informativo deve essere idoneo alla creazione di un *data base* per il bilancio consolidato, redatto secondo il criterio di competenza economica.

#### **Art. 10 - Razionalizzazione dei flussi informativi.**

Il sistema informativo-informatico deve anche permettere la semplificazione degli oneri informativi a carico degli enti oggetto di monitoraggio e vigilanza.

Infatti i loro obblighi informativi, nei confronti di tutte le amministrazioni che si configurano come controllanti o vigilanti, sono soddisfatte con l'inoltro dei dati e delle informazioni al *data base* della Regione, di cui all'art. 9; le altre amministrazioni pubbliche o altri soci interessati devono essere messi in condizione, tramite rilascio di apposita *password*, di accedere al *data base*, in relazione alle informazioni e ai settori di interesse, come precisato all'art. 9.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per quanto riguarda le società partecipate, deve essere inserita una apposita clausola nella convenzione tra la Regione e gli enti soci.

#### **PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 11 - Profili sanzionatori.**

L'assenza di collaborazione e la mancata trasmissione, tramite web, dei dati richiesti, può costituire giusta causa di revoca dell'incarico degli amministratori dell'ente controllato, se compatibile con la legislazione di riferimento.

Nelle società di capitali, in particolare, la revoca è possibile ai sensi dell'art. 2383 c.c.

##### **Art. 12 - Società miste.**

Per quanto riguarda le società miste a cui partecipa la Regione Emilia-Romagna, una volta a regime il sistema con riferimento agli enti destinatari del presente atto, si valuterà la possibilità di estendere anche ad esse la raccolta informatizzata di dati, per garantirne il controllo, anche al fine di compiere scelte di investimento, disinvestimento e razionalizzazione.

##### **Art. 13 - Società quotate.**

Le disposizioni del presente atto non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

-----